



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/22

Dec. n. 5/22

Il giorno 13 aprile 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 22 marzo 2022, nei confronti di:

1) **SPADOLINI Daniele**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e
licenziato 2022 con il M.C. "MOTOR RACING VITINIA", con tessera n. 22034528 e
licenza Fuoristrada n. X04943;

2) **CIUFFETELLI Riccardo**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e
licenziato 2022 con il M.C. "MILANI", con tessera n. 22037919 e licenza
Fuoristrada n. G01903;

incolpati di:

*"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, (applicabile al 1° -
SPADOLINI Daniele – anche ex art. 32 RMM) e ciò in quanto, domenica 20 marzo*

2022, alle ore 15:50 circa, presso il crossodromo Rignano Flaminio (RM), al termine della seconda manche MX2 - MX1 Rider- Fast Elite, dopo la bandiera a scacchi, il 1° (SPADOLINI Daniele), giunto sotto al podio delle premiazioni, scendeva dalla moto e si dirigeva velocemente verso il 2° (CIUFFETELLI Riccardo), ancora in sella al motociclo, sferrandogli un pugno in viso e continuando ad infierire su di lui che reagiva a sua volta fino all'intervento dell'organizzazione e dei numerosi presenti che riuscivano a separarli. Da ultimo, il padre del 1°, il sig. SPADOLINI Marco (non tesserato 2022) - senza qualificarsi come accompagnatore/meccanico - si recava con fare intimidatorio presso la direzione di gara ove aggrediva verbalmente il Direttore di Gara, esclamando: "dimmi come ti chiami" "scrivo il tuo nome a tutto il mondo e faccio vedere che schifo che fate" "vedi solo quello che ti fa comodo, sei scandaloso".

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 22 marzo 2022 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare le proposte di sanzione del Commissario Delegato;

- ACQUISITO agli atti anche il rapporto del Direttore di gara Aggiunto;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il termine dell'11 aprile 2022, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà non è stata esercitata dai predetti incolpati.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti degli incolpati SPADOLINI Daniele e CIUFFETELLI Riccardo, analiticamente descritte nel capo di incolpazione, riferiscono di comportamenti antisportivi dai medesimi perpetrati nel corso di una manifestazione agonistica, aventi una notevole importanza sotto il profilo disciplinare, oltre che penalmente rilevanti.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della manifestazione di Campionato Regionale Motocross Lazio - cod. LAZMX003 - svoltasi il 19 e 20 marzo 2022, presso il crossodromo Rignano Flaminio (RM), e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, gli incolpati predetti, SPADOLINI Daniele e CIUFFETELLI Riccardo (il primo risponde in questa sede anche a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M.), hanno posto in essere delle condotte tali da determinare la segnalazione innanzi a codesto G.S.N..

Risulta, invero, sufficientemente acclarato che, in occasione della citata manifestazione sportiva, il giorno 20.3.2022, alle ore 15:50 circa, presso il crossodromo Rignano Flaminio (RM), al termine della seconda manche MX2 - MX1 Rider - Fast Elite, dopo la bandiera a scacchi, il pilota Daniele SPADOLINI, giunto sotto al podio delle premiazioni, è sceso dalla moto per dirigersi verso il pilota Riccardo CIUFFETELLI, ancora in sella al suo motociclo, e gli ha sferrato un pugno al volto, infierendo verso di lui, tanto da determinare la reazione del Ciuffetelli medesimo, finché i componenti dello staff dell'organizzazione e le persone presenti non li hanno separati. Risulta, inoltre, che il padre dell'incolpato SPADOLINI Marco (non tesserato 2022) - senza qualificarsi come accompagnatore/meccanico - si è recato poi presso la direzione di gara ove ha aggredito verbalmente il Direttore di Gara, esclamando: "*dimmi come ti chiami*" "*scrivo il tuo nome a tutto il mondo e faccio vedere che schifo che fate*" "*vedi solo quello che ti fa comodo, sei scandaloso*". Il tutto, alla presenza di numerosi testimoni che hanno anche sottoscritto l'episodio al quale avevano assistito, sottoscrivendo le dichiarazioni allegate agli atti ufficiali di gara e di cui appresso.

Tale ricostruzione, come anticipato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico sia dell'incolpato Daniele SPADOLINI (che risponde in questa sede anche a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni perpetrate dal proprio genitore accompagnatore/meccanico) che dell'incolpato Riccardo CIUFFETELLI che ha risposto alle provocazioni del primo.

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che entrambi gli incolpati non hanno inteso addurre alcun elemento a loro eventuale discolpa entro il termine assegnato, scegliendo, quindi, deliberatamente, la linea della "non difesa".

II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte ad entrambi gli incolpati risultano fondate, seppure le relative responsabilità si atteggiavano in maniera diversa rispetto all'art. 1 R.d.G.. Invero, la condotta dell'incolpato Daniele SPADOLINI è da considerarsi certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo nessuna norma di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando – senza dubbio alcuno – proprio l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addicono ad un soggetto licenziato. Tra l'altro, lo stesso SPADOLINI risponde in questa sede anche per la ulteriore condotta tenuta dal proprio padre Marco, suo meccanico ed accompagnatore, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come

è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorché le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

Per ciò che concerne l'incolpato Riccardo CIUFFETELLI, va rilevato che lo stesso si è "ribellato" alla violenza ingiustificata fisica e verbale perpetrata nei suoi confronti dal pilota Daniele SPADOLINI al termine della gara e ha assunto il tipico atteggiamento del "fallo di reazione". Se è pur vero, però, che tale reazione è stata dovuta ad un fatto ingiusto altrui, va rilevato che, non per questo, detto pilota deve essere ritenuto scevro da responsabilità, avendo reagito spropositatamente alle azioni rivoltegli, violando, allora, l'art. 1 R.d.G. per non aver assunto un atteggiamento consono al ruolo ricoperto (licenziato F.M.I.) e per non aver osservato le dovute norme comportamentali.

III. Le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Daniele SPADOLINI - che risponde anche ai sensi dell'art. 32 RRM - conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione di natura inibitoria e che questo G.S.N ritiene equa nella misura di anni 1 (uno) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 13 aprile 2023. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (fronte podio), nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dal predetto SPADOLINI e dal di lui padre Marco SPADOLINI.

Per quanto concerne l'incolpato CIUFFETELLI Riccardo, sulla scorta delle suesposte considerazioni e tenuto conto che la condotta dello stesso risulta attenuata dall'aver subito un fatto ingiusto altrui, tenuto - altresì - conto della sua incensuratezza, non risultando precedenti a suo carico, questo G.S.N. ritiene equo applicargli la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al Regolamento di Giustizia, le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., e l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) SPADOLINI Daniele, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "MOTOR RACING VITINIA", con tessera n. 22034528 e licenza Fuoristrada n. X04943;

responsabile dell'illecito contestatogli, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 1 (uno), con fine sanzione per il 13 aprile 2023;


2) CIUFFETELLI Riccardo, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "MILANI", con tessera n. 22037919 e licenza Fuoristrada n. G01903;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo il medesimo che, ove mai in futuro - da parte sua - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 13 aprile 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Spadolini Daniele;
- Ciuffetelli Riccardo;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co. re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.